



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù*



Regione Siciliana

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE SICILIANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI**

“GIOVANI PROTAGONISTI DI SÉ E DEL TERRITORIO”

ROMA, 1 agosto 2008

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 203 lettera c), della predetta Legge, che detta la disciplina della programmazione negoziata, definendo i punti cardine dell’Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di un’Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo d’interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la Legge 30 giugno 1998 n. 208, “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n.662/1996;

VISTA la delibera del CIPE 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’Intesa della Conferenza Stato-Regione nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce gli indirizzi per la Costituzione e la disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l’individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera del CIPE 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000 n.44 “Accordi di Programma. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”;

VISTA la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 “concernente l’approvazione delle schede di riferimento per le procedure di monitoraggio a parziale modifica della delibera CIPE n.44/2000;

VISTA la delibera del CIPE 27 dicembre 2002 n. 143 che disciplina modalità e procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 "Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali di programma e gli Accordi di programma quadro";

VISTO il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2006 con il quale al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive sono affidate "le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive";

VISTO il Decreto Ministeriale 21 giugno 2007, Istituzione del Fondo per le politiche giovanili, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21/09/2007;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" che istituisce il Fondo per le politiche giovanili finalizzato alla promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale viene istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al fine di garantire il necessario supporto organizzativo al Ministro medesimo, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2007 con il quale la predetta Struttura di missione viene prorogata fino al 30 aprile 2008, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni è nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è conferito l'incarico della gioventù,

VISTO il decreto legge in data 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Ministro

della gioventù sono affidate le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2008 con il quale viene istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione denominata "Dipartimento della gioventù" posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, al fine di garantire il necessario supporto organizzativo al Ministro medesimo, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

VISTA l'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 (Rep. 46/CU) che definisce la quota del Fondo per le politiche giovanili, destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome attraverso gli Accordi di Programma Quadro;

VISTA l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 29/01/2008 concernente la ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009.

VISTA la nota del 22/07/2008 con la quale il Ministro della Gioventù chiede alla Conferenza Unificata la modifica del termine previsto all'art. 2, comma 6 dell'Intesa del 29 gennaio 2008 Atto rep. 13, al 30 settembre 2008;

VISTO il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive;

VISTO l'APQ "Marginalità sociale e Pari Opportunità" sottoscritto in data 23 dicembre 2003 tra il Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell'Economia e finanze), la Regione Siciliana, e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto assessoriale n.3151/S4 del 26/10/2007 con il quale l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, ha trasmesso la proposta di Quadro strategico dell'Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili, con cui sono definiti gli obiettivi generali, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento, nonché la data per la stipula dell'APQ, previamente trasmesso al DIP/ POGAS con nota assessoriale prot. 4109 del 18/10/2007 e successivamente trasmesso in versione definitiva con nota prot. n. 4276/GB. Del 26/10/2007;

VISTE le note del DIP/POGAS prot. 2380 e 3396 rispettivamente del 30/10/2007 e del 27/12/2007 con le quali si condividono le linee generali del Documento Strategico presentato dalla Regione, pur esprimendo delle riserve sulla percentuale di cofinanziamento previsto dallo stesso, ritenuta esigua rispetto all'obiettivo di mobilitare risorse adeguate in grado di potenziare la portata e gli effetti delle iniziative condivise;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.2 co. 7 dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 29/01/2008, è stata attuata la consultazione dell'ANCI Sicilia e dell'URPS;

VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi dell'art.11 dell'APQ "Marginalità Sociale e Pari Opportunità,";

VISTA la nota n. 21041 del 23 giugno 2008 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene autorizzato l'impiego delle economie FAS dell'APQ "Marginalità Sociale e Pari Opportunità" registrate al 31 dicembre 2007 e quelle che andranno a registrarsi per il medesimo Accordo per il finanziamento dell'APQ "Politiche Giovanili";

VISTA la Deliberazione n. 112 del 2/04/2008 della Giunta della Regione Sicilia con la quale si destina all'APQ "Giovani protagonisti di sé e del territorio" la somma di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, a valere sui fondi ex art.38 dello Statuto a titolo di cofinanziamento regionale;

PRESO ATTO che è stata conclusa la procedura di validazione dati inseriti nella banca dati dell'Applicativo Intese ai sensi della circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Amministrazioni regionali in data 9 ottobre 2003 con nota n. 32538 dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese Istituzionali di Programma del III Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ora Ministero dello Sviluppo Economico);

VISTA la deliberazione n. 157 del 26 giugno 2008 della Giunta della Regione Siciliana che approva lo schema del seguente Accordo di Programma Quadro;

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ,

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE SICILIANA

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI**

“Giovani Protagonisti di sé e del Territorio”

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formato parte integrante del presente Accordo di programma quadro, in seguito indicato come Accordo.

Articolo 2

Oggetto e finalità

Il presente Accordo, riguardante il settore politiche giovanili, ha per oggetto un programma pluriennale di interventi capaci di incidere positivamente nell'ambito delle politiche della Regione Siciliana rivolte ai giovani, attraverso rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa tesi ad un utilizzo più integrato ed ottimale delle risorse istituzionali disponibili.

Il presente Accordo è finalizzato a migliorare la qualità di vita dei giovani di età compresa fra i 14-30 anni e a valorizzarne il loro ruolo e apporto nella società, ciò attraverso la promozione di iniziative in vari campi atte a sviluppare risorse e potenzialità dei singoli, a promuovere opportunità di crescita e di partecipazione, a sostenere processi di vita indipendente, ad affiancare la famiglia nelle dinamiche relazionali genitori-figli, a creare la cultura della legalità, dell'accoglienza e della multiculturalità.

Con il presente Accordo si mira inoltre a consolidare e qualificare azioni a favore dei giovani in continuità con le politiche già avviate sul territorio in attuazione di specifici Accordi di Programma Quadro e dei Piani di Zona avviati ai sensi della legge 328/00.

In virtù di quanto enunciato in premessa, le parti concordano un programma di interventi, che verranno individuati a seguito di bando pubblico, volti a perseguire i seguenti obiettivi generali:

- **Promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale**, aumentando l'offerta di opportunità di crescita individuale/di gruppo e la partecipazione attiva ad eventi culturali, ad attività ludico-ricreative, ad azioni di solidarietà sociale, volte a potenziare il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità dei giovani.
- **Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento** sia attraverso azioni volte alla crescita della cultura della legalità, sia attraverso il potenziamento dell'attività sportiva e dell'educazione alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio, sia infine sensibilizzando i giovani sui rischi derivanti dall'assunzione di droghe, dall'abuso di sostanze alcoliche, dai disturbi dell'alimentazione.
- **Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità**, per favorire il dialogo e l'integrazione tra i giovani di provenienza geografica diversa, nell'ottica della interculturalità, della cooperazione, della solidarietà e del rispetto reciproco.
- **Sostegno alle relazioni familiari intergenerazionali**, attraverso azioni di counselling e sostegno al giovane e alla famiglia per prevenire situazioni di difficoltà e disagio socio-familiare, favorendo occasioni di crescita, di confronto tra adulti e adolescenti/giovani, sostenendo e affiancando la famiglia nel delicato ruolo educativo, ciò al fine di intervenire sul giovane nella costruzione dell'identità personale e sociale.
- **Sostegno a percorsi di vita indipendente**, attraverso la promozione della cultura d'impresa e dando priorità ad iniziative che utilizzano per fini produttivi e/o sociali beni confiscati alla mafia.

Gli obiettivi sopra indicati e le azioni attuative relative agli stessi, saranno oggetto di un'adeguata campagna di comunicazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione, nonché di azioni specifiche di accompagnamento volte a monitorare e valutare le iniziative avviate con l'APQ in argomento.

Articolo 3

Quadro attuativo

1. L'attuazione del presente Accordo è prevista attraverso il finanziamento di progetti selezionati mediante l'attivazione di specifici bandi pubblici riferiti alle linee di azione inserite nelle schede programmatiche allegare al presente atto, in coerenza con la relazione tecnica e secondo i macrocriteri previsti nel Quadro Strategico dell'APQ.
2. Le schede descrittive per le singole linee di azione, gli obiettivi specifici, le tipologie d'intervento, le modalità attuative, la localizzazione, i soggetti coinvolti, le procedure amministrative previste e le coperture finanziarie, il profilo di spesa complessivo sono riportati nell'All. 1.
3. Le schede intervento, di cui All. 2, compilate per ciascuna linea di azione, saranno suddivise in singoli interventi attuativi una volta concluse le procedure di selezione dei progetti. La singola scheda verrà redatta in base alle procedure di funzionamento della banca dati denominata "Applicativo Intese" previa comunicazione formale del Responsabile dell'Accordo, inerente le risultanze della selezione. A detta nota, nella quale verrà specificato l'elenco dei singoli interventi

con i relativi costi e fonti di copertura, saranno allegate le schede intervento sui singoli interventi, che costituirà parte aggiuntiva integrante del suddetto Accordo.

4. All'atto della suddivisione di ciascuna scheda madre, in ogni singola scheda-intervento sarà riportata: l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con l'eventuale individuazione di termini ridotti.
5. Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.
6. La Regione Siciliana si impegna a pubblicare l'Avviso Pubblico entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Il testo dell'Avviso Pubblico sarà preventivamente sottoposto al Dipartimento della Gioventù per la necessaria condivisione.

Articolo 4

Copertura finanziaria e costo degli interventi

1. Il valore complessivo del presente Accordo, costituito dal valore complessivo degli interventi inseriti nella schede allegate, ammonta a € 31.902.856,70= la cui copertura finanziaria nel triennio è assicurata dalle seguenti fonti finanziarie:

Tab. 1

FONTI FINANZIARIE	Importi in Euro
<i>Risorse statali ordinarie – Fondo nazionale politiche giovanili 2007-2009</i>	€ 16.542.000,00
<i>Risorse regionali (Delibera di Giunta n.112 del 2/04/2008)</i>	€ 9.000.000,00
<i>Risorse FAS derivanti da economie dell'APQ "Marginalità sociale e pari opportunità" ex del. 17/03</i>	€ 1.460.380,58
<i>Risorse da cofinanziamento dei progetti da parte degli enti pubblici e privati titolari delle progettualità</i>	€ 4.900.476,12
TOTALE GENERALE	€ 31.902.856,70

2. Le risorse a valere su FAS saranno prioritariamente indirizzate a finanziare azioni di carattere materiale (riqualificazioni, ristrutturazione locali, etc.).
3. L'impegno delle risorse a valere sul Fondo per le politiche giovanili, per le annualità 2008 e 2009, sarà subordinato all'emanazione del Decreto di riparto dello stesso Fondo.
4. L'impegno delle risorse a valere sul cofinanziamento regionale, determinato in € 3.000.000,00 per ogni singola annualità, sarà assicurato sulla base dei trasferimenti delle risorse nazionali a valere sul Fondo per le politiche giovanili, così come stabilite dal presente Accordo.

5. Il cofinanziamento richiesto agli enti titolari delle progettualità, pari al 20% del costo complessivo del progetto, potrà essere garantito, nella misura massima del 10%, attraverso la monetizzazione di risorse umane e professionali, attrezzature, immobili, ecc. utilizzati per il progetto
6. Eventuali risorse FAS provenienti dalle economie maturate nell'ambito dell'APQ "Marginalità sociale e Pari Opportunità", aggiuntive rispetto a quelle già individuate in occasione dell'ottavo monitoraggio contabile, verranno destinate alle linee di intervento inserite nell'Accordo stesso.
7. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dalla attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile medesimo, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006 punto 1.1.2.

Articolo 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Il Tavolo dei Sottoscrittori, ai sensi e con le procedure previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE n.14/06 composto dai firmatari, o da loro delegati, ha il compito di decidere in materia di:
 - riattivazione o annullamento degli interventi;
 - riprogrammazione di risorse ed economie;
 - modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - promozione di Atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione "programmatica " a quella "attuativa".
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, nello svolgimento dell'attività di rispettiva competenza si impegna a:
 - a) rispettare i termini e tempi concordati e indicati nelle schede- intervento;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare e utilizzare, nei tempi prefissati, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
 - f) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché la proposta delle relative azioni da intraprendere e la disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
 - g) ad attuare le nuove modalità di governo delle Intese Istituzionali di Programma sulla base delle disposizioni di cui alla delibera CIPE 14/2006.

Articolo 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano quale Soggetto responsabile, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, per l'esercizio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del presente Accordo.

Al Soggetto responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo e coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di singoli soggetti sottoscrittori;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati nelle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede attività/intervento, così come l'assenza per le stesse di codici errore nell'Applicativo Intese e comunicare al DGSTI la lista degli interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - g) curare l'inserimento del CUP (codice Unico Progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento inserite nell'Applicativo Intese.
 - h) inviare ai Soggetti Sottoscrittori entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
 - i) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione;
 - j) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, secondo le modalità previste dalla richiamata delibera CIPE n.14/2006.
2. Al fine del recepimento della riprogrammazione delle economie ex del. 17/03 di cui alla Tab. 1 art. 4, il Responsabile dell'Accordo provvederà, secondo quanto stabilito dal presente Atto, a rettificare il valore delle economie dell'APQ "Marginalità Sociale e Pari opportunità" nel corso del monitoraggio del 30 giugno 2008.

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Ai fini della realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, le parti individuano quali soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, il responsabile tecnico di ciascun Ente attuatore. Detti responsabili si avvalgono, a loro volta, dei responsabili del procedimento di ciascun intervento indicati specificatamente nelle schede che verranno compilate a seguito della selezione dei singoli interventi,
2. Il responsabile della realizzazione degli interventi svolge i seguenti compiti:
 - a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;
 - b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
 - d) raccoglie ed immette nell'Applicativo Intese, in tempi utili al completamento delle attività di monitoraggio entro le scadenze del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno precedentemente riportate, i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità; trasmette, inoltre, al Soggetto responsabile dell'APQ una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti dall'intervento, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ.

Articolo 8

Monitoraggio

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto previsto dalla Intesa Istituzionale di Programma e da quanto riportato nel presente Accordo, in base alle procedure stabilite dalla Delibere CIPE in materia ed con particolare riferimento all'allegato n. 4 della Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese citata in premessa.

Articolo 9

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferirà le risorse relative al Fondo per le politiche giovanili, alla Regione, nei limiti delle effettive disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
 - l'importo relativo alla annualità 2007, entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
 - il trasferimento delle risorse relative alle annualità 2008 e 2009 sarà subordinato all'emanazione del Decreto di riparto del Fondo politiche giovanili.
2. Il trasferimento delle economie a valere sulle risorse FAS sarà disposto secondo quanto previsto dalla Del. CIPE 14/06.

Articolo 10
Ulteriori interventi

Tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative tramite la stipula di successivi accordi integrativi al presente Accordo.

Articolo 11
Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti

In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la questione al Comitato Intesa paritetico.

Articolo 12
Inerzie, ritardi e inadempienze

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il Soggetto responsabile dell'Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dell'Accordo invia gli atti, con relazione motivata, al Tavolo dei sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.

Il Tavolo dei sottoscrittori, ove non riuscisse a risolvere le problematiche sottoposte, invia gli atti al Comitato Intesa paritetico, ai sensi della Delibera CIPE n.14/06.

Articolo 13
Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Previa approvazione del Tavolo dei sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

Il presente Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti e per concorde volontà dei sottoscrittori, è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici atti aggiuntivi.

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi,

piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei sottoscrittori, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.

Per quanto non disciplinato dal presente articolato le parti rimandano a quanto previsto dall'Intesa istituzionale di programma citata in premessa.

Roma

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese

Direttore Generale

Dott.ssa Paola Verdinelli De Cesare

.....

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

Responsabile del Dipartimento

Dott. Andrea Sergio Fantoma

.....

Regione Siciliana

Presidente

On.le Raffaele Lombardo

.....

Dipartimento Programmazione

Dirigente Generale

Dott.ssa Gabriella Palocci

.....

Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

On.le. Francesco Scoma

.....

Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali

Dirigente Generale

Dott. Rosolino Greco

.....